

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1172-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVIELLO, STEFANELLI, MANFROI,
DANIELE GALDI, MERIGGI, DE PAOLI, ANESI, INNOCENTI,
TANI, DOPPIO, MOSCHETTI, CARLOTTO, POLENTA, PISTOIA,
DONATO e CONDARCURI**

(V. Stampato n. 1172)

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica il 1º dicembre 1993*

(V. Stampato Camera n. 3435)

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati il 12 gennaio 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 1994*

**Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli
iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «**Alle stesse condizioni**, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo».